

**LINEA GUIDA RELATIVA AI PROCEDIMENTI DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
E MODULISTICA**

Indice

Modalità operative relative al procedimento di Sito Contaminato	3
1. Attivazione del procedimento (Modulo A) (artt. 242, o 245 e 304 del DLgs 152/06)	3
1.1 Procedimento ai sensi dell'art.244 – Ordinanze.....	4
2. Misure di prevenzione e indagini preliminari (Modulo B o Modulo C).....	5
3. Presentazione ed autorizzazione del Piano di Caratterizzazione (Modulo D).	6
3.1 Note in merito ai valori di fondo.....	7
3.1.1 Valori di fondo di metalli e metalloidi per i terreni.	7
3.1.2 Valori di fondo per le acque di falda.	7
4. Esiti della Caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio (Modulo E).....	8
5. Trasmissione del Programma di Monitoraggio o del Progetto di Bonifica (Moduli F, G ed H)	9
5.1 Note in merito al progetto operativo (art.242, comma 9).....	10
5.2 Note importanti relative alla valenza dell'autorizzazione dell'intervento di risanamento e di altri documenti del procedimento - Ruolo dei Comuni.	11
5.2.1 Autorizzazione (art.242, comma 7)	11
5.2.2 Stato di contaminazione (art.251, comma 2)	12
5.2.3 Onere reale (art.253, comma 1)	12
6. Richiesta della Certificazione (Modulo I).....	12
7. Procedure Semplificate (Moduli L ed M) art. 249 (e Allegato 4) “Aree contaminate di ridotte dimensioni “ , 242 bis “procedura semplificata per le operazioni di bonifica” e Decreto 12 Febbraio 2015, n.31 (Punti vendita carburanti) -	12
7.1 Procedure semplificate – art.242 bis e art.249 D.Lgs 152/06	13
7.1.1 Art. 242 bis – DLgs 152/06	14
7.1.2 Art. 249 – DLgs 152/06.....	15
8. Decreto Ministeriale n. 31 del 12 febbraio 2015 (Modulo M).....	16

Modalità operative relative al procedimento di Sito Contaminato

La normativa nazionale, che definisce le modalità e i ruoli dei diversi Enti coinvolti, è il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “ Norme in materia ambientale”, che al Titolo V, della Parte IV, dall’art.239 all’art.253, si occupa di Bonifica di Siti Contaminati. Il Titolo V è completato da 5 Allegati:

Allegato 1 - criteri generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica;

Allegato 2 - criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati,

Allegato 3 - criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d'urgenza, operativa o permanente), nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili;

Allegato 4 - criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate;

Allegato 5 - valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare generali.

Si ricorda inoltre il DM 31 del 12 febbraio 2015, che indica una procedura semplificata dedicata ai punti vendita carburanti di estensione non superiore ai 5000 mq, relativamente alla caratterizzazione, all'analisi di rischio, alla messa in sicurezza e bonifica.

1. Attivazione del procedimento (Modulo A) (artt. 242, o 245 e 304 del DLgs 152/06)

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, o nel caso in cui sia individuata una contaminazione storica, ancora in grado di comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, il soggetto obbligato¹ mette in opera, entro ventiquattro ore, valutata la minaccia di danno, le misure necessarie di prevenzione per impedire o minimizzare il danno sanitario e ambientale, e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 del DLgs 152/06. La definizione di DANNO è data al comma 2 dell’art. 300 dello stesso decreto.

Il soggetto obbligato effettua la comunicazione a Comune, Provincia e Prefetto, oltre che ad Arpa e Ausl competenti per territorio; tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare:

ü le generalità del soggetto che attiva la comunicazione;

¹ Soggetto obbligato o soggetto proponente è chi attiva il procedimento, responsabile o no della contaminazione

- ü le caratteristiche del sito interessato - localizzare il sito e contestualizzare rispetto al territorio (attività, infrastrutture,...) e all'ambiente circostante (elementi sensibili che possono essere impattati dall'inquinamento);
- ü le matrici ambientali presumibilmente coinvolte (suolo, matrici di riporto, sottosuolo, acque superficiali e sedimenti, acque sotterranee) comprese eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti;
- ü la descrizione degli interventi da eseguire in ottemperanza alla minimizzazione del rischio sanitario e ambientale, oltre che alla prevenzione in ordine al danno ambientale eventualmente minacciato.

La comunicazione, non appena inviata, abilita immediatamente il soggetto che l'ha effettuata, alla realizzazione degli interventi necessari ad impedire o minimizzare la minaccia di danno ambientale (art. 304 c. 2). Il soggetto che attiva il procedimento, attua anche le misure di prevenzione per evitare e contenere la diffusione della potenziale contaminazione (art. 242 c. 1).

NOTA: ai sensi dell'art. 300 c.2, richiamata la direttiva 2004/35/CE, costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

1.1 Procedimento ai sensi dell'art.244 – Ordinanze

Il procedimento può essere attivato anche da enti pubblici ai sensi dell'art.244, c.i 1, 2, 3 e 4.

1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti.

2. La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253.

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito nè altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.

2. Misure di prevenzione e indagini preliminari (Modulo B o Modulo C)

Il soggetto che attiva il procedimento svolge contemporaneamente indagini per **accertare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione** (CSC) riportate nelle Tabelle 1 e 2, di cui all'Allegato 5, al Titolo V della Parte IV del DLgs 152/2006.

Per la matrice terreno la Tabella 1 indica CSC diverse in relazione all'uso del suolo: Colonna A, per USO verde pubblico, privato e residenziale (si assumono gli stessi valori anche per l'uso agricolo – zootecnico), Colonna B per USO commerciale ed industriale.

L'esito delle indagini e le misure di prevenzione adottate, saranno trasmesse alle autorità competenti utilizzando:

1. il Modulo B nel caso di autocertificazione di non superamento delle CSC;
2. il Modulo C se viceversa, si rileva il superamento delle CSC anche per un solo parametro; in tal caso il soggetto si impegna entro 30 giorni dalla trasmissione del modulo C, alla presentazione del Piano di Caratterizzazione (i requisiti sono esplicitati nell'Allegato 2 al Titolo V, della Parte IV del DLgs 152/2006).

IMPORTANTE:

Una matrice ambientale si dice contaminata se sono superate le concentrazioni soglia di rischio (CRS) (DLgs 152/2006, art. 240, comma 1 – lettera e). Questo significa che la sostanza riscontrata nell'ambiente, presenta livelli di tossicità tali per cui, se tale sostanza raggiunge bersagli umani a determinate concentrazioni, l'esposizione del bersaglio a quella sostanza, nel tempo, può generare effetti metabolici, fisiologici e patologici fino alla morte.

3. Presentazione ed autorizzazione del Piano di Caratterizzazione (Modulo D).

Il piano di caratterizzazione deve contenere la precisa identificazione del quadro complessivo dello stato dell'area interessata, al fine di pervenire alla redazione di un progetto d'intervento.

Il soggetto obbligato presenta il Piano di Caratterizzazione al Comune, alla Provincia, alla struttura di ARPA e all'Azienda USL competenti per territorio (l'ente responsabile del procedimento verificherà, in relazione alla contestualizzazione territoriale del sito, l'opportunità di allargare la Conferenza di Servizio con rappresentanti di altri enti, quali ad esempio: Soprintendenza, VVF, AIPO, STB, etc.)

Il piano deve essere predisposto e realizzato nel rispetto di quanto previsto all'allegato 2, Titolo V, alla parte IV del DLgs 152/06, nonché in conformità ai documenti tecnici, ai manuali operativi ed alle linee guida predisposti dall'ISS e da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale); l'ente responsabile del procedimento autorizza il Piano di caratterizzazione entro 30 giorni dalla sua presentazione. Ai sensi del comma 3, art.242, "l'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione".

Come di prassi, in merito alle attività d'indagine previste dal Piano, il personale Arpa dovrà essere informato delle date di esecuzione delle operazioni, al fine di consentire la presenza in campo di operatori e l'eventuale effettuazione di campionamenti in contraddittorio.

Allegato 2 – Criteri generali per la caratterizzazione.

- 1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito.**
- 2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.**
- 3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative necessarie alla luce dei primi risultati raccolti.**
- 4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti, e rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.**
- 5. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo.**
- 6. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili calcolati mediante analisi di rischio eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1. - sui quali impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica.**

“Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, in modo diffuso, le concentrazioni rilevate si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati” per i motivi sopra detti (art.240 comma 1, lettera b). Pertanto i valori di concentrazione da raggiungere con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, relativamente alla contaminazione determinata dal soggetto obbligato, saranno riferiti ad un valore “di bianco”, rilevato nell'intorno non influenzato dalla contaminazione specifica del sito.

3.1 Note in merito ai valori di fondo

3.1.1 Valori di fondo di metalli e metalloidi per i terreni.

Nel corso del 2006 APAT e ISS hanno predisposto un “Protocollo Operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli/metalloidi nei suoli dei siti d'interesse nazionale”, che può essere applicato ai siti contaminati d'interesse sia nazionale che regionale.

La procedura proposta individua il valore di fondo per metalli e metalloidi la cui presenza nei terreni, non è riconducibile ad alcuna sorgente puntuale e/o specifica attiva, nel presente o in passato, e prevede i seguenti passaggi:

- raccolta e analisi dei dati esistenti;
- costituzione del set di dati;
- elaborazione statistica dei dati;
- determinazione del valore di fondo.

3.1.2 Valori di fondo per le acque di falda.

Nel corso del 2009 ISPRA ha predisposto con ISS un “Protocollo per la Definizione dei Valori di Fondo per le Sostanze Inorganiche nelle Acque Sotterranee” con particolare riferimento a metalli e metalloidi. Nel protocollo si intende per Valore di Fondo (background level – VF), “la concentrazione di una sostanza o il valore di un indicatore in un corpo idrico sotterraneo corrispondente all'assenza di alterazioni antropogeniche, o alla presenza di alterazioni estremamente limitate, rispetto a condizioni inalterate”, così come indicato all'Art 2.5 della Direttiva Acque Sotterranee 2006/118/CE (DAS), recepita dal Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

I Valori di Fondo possono essere il risultato di vari fenomeni di origine geochimica, chimica e biologica che hanno luogo nella zona insatura e/o satura; anche la piovosità, eventuali interconnessioni tra acquiferi, nonché lievi alterazioni antropogeniche possono influenzare tali valori. Pertanto ogni acquifero è caratterizzato da un chimismo unico che può presentare forti variazioni spaziali. E' possibile definire "range" di valori tipici di ciascun acquifero per ogni analita ricercato, dal quale ricavare un valore rappresentativo da utilizzare convenzionalmente come VF nelle procedure di bonifica dei siti contaminati.

4. Esiti della Caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio (Modulo E).

Entro 6 mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto obbligato presenta agli enti coinvolti nella Conferenza di Servizi (CdS) i risultati della caratterizzazione, definisce il modello concettuale ed individua gli obiettivi della bonifica, secondo una delle seguenti modalità:

1. decide di risanare il sito fino alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle tabelle dell'Allegato 5, parte IV, Titolo V del DLgs 152/06 e comunica i tempi (non oltre i 6 mesi previsti dalla norma) entro i quali presenterà il progetto di Bonifica/Messa in sicurezza. Nel caso in cui, per alcune sostanze, non sia possibile raggiungere le CSC, saranno determinate le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) con applicazione dell'Analisi di Rischio (AdR);
2. presenta contestualmente alla caratterizzazione l'analisi di rischio e la determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Nel caso in cui le CSR siano inferiori alle CSC, gli obiettivi di bonifica possono essere assunti pari alle CSC.

Si rammenta che le precisazioni sopra esposte, sono presenti nelle Linee - Guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, trasmesse con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, protocollo n. 29706/TRI del 18 novembre 2014. In esse si afferma infatti che:

- 1) si ritiene accettabile l'adozione, da parte dei proponenti, delle CSC come obiettivo di bonifica per alcune sostanze; per le sole sostanze per le quali non si preveda il raggiungimento delle CSC, si effettua la contestuale applicazione dell'analisi di rischio sito specifica;
- 2) in assenza di requisiti oggettivi sito - specifici, che giustifichino l'adozione di obiettivi di bonifica CSR più bassi delle CSC, queste ultime costituiscono il valore di riferimento.

Secondo quanto previsto dalle Linea Guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sia in caso di misure di messa in sicurezza operativa (MISO) che di bonifica, si ritiene opportuno, salvo particolari condizioni, attivare il percorso lisciviazione e trasporto in falda.

Se viene presentata l'Analisi di Rischio (AdR,) l'ente responsabile del procedimento, a seguito dell'istruttoria per la verifica dell'analisi, eseguita in contraddittorio con il soggetto proponente, convoca la conferenza di servizi per l'approvazione dell'AdR. La documentazione è inviata a tutti i componenti almeno 20 giorni prima della data fissata per la conferenza.

La Conferenza di Servizi approva la documentazione presentata e il documento di analisi di rischio (AdR) entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti, espresse e verbalizzate nel corso della Conferenza di Servizi.

5. Trasmissione del Programma di Monitoraggio o del Progetto di Bonifica (Moduli F, G ed H)

Sulla base delle risultanze dell'Analisi di rischio il sito risulta:

Modulo F

- 1) **non contaminato:** se la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) e non vi sia superamento delle Concentrazioni Soglia di contaminazione (CSC) al Punto di Conformità (POC); la Conferenza dei Servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, **dichiara concluso positivamente il procedimento.** La Conferenza di Servizi può prescrivere lo svolgimento di un **Programma di Monitoraggio** (qualora non definito durante le fasi precedenti) per verificare, in un tempo congruo alle dinamiche di trasporto individuate dal modello concettuale concordato, la stabilizzazione della situazione di contaminazione residua presente, riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto obbligato, entro 60 giorni dall'approvazione dell'Analisi di Rischio, invia il Programma di Monitoraggio all'Ente responsabile del procedimento, nel quale sono individuati:
 - a) i parametri da sottoporre a controllo,
 - b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

Modulo G

Tale Programma di Monitoraggio è approvato entro 30 giorni dal ricevimento del progetto (è prevista una sola sospensione dei termini per richiesta integrazione documentale e approfondimenti del progetto). La conclusione del programma di Monitoraggio viene comunicata dal proponente all'Ente Responsabile del procedimento, con l'invio di una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Se l'attività di monitoraggio rileva il superamento di una o più

delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), il soggetto obbligato dovrà procedere alla bonifica.

Il verbale e il successivo atto di chiusura del procedimento di bonifica, dovranno riportare i vincoli all'uso dell'area e le condizioni che rendono accettabile il rischio, evidenziati nell'analisi di Rischio sito specifica approvata; tali elementi saranno trascritti successivamente nell'idonea documentazione di pianificazione territoriale.

- 2) **contaminato**: se la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore alle concentrazioni soglia di rischio (CSR) o vi sia superamento delle CSC al Punto di Conformità (POC) – definito nell'Allegato 1, Parte IV, Titolo V del DLgs 152/06 e s.m.i. Nei successivi 6 mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il proponente presenta il **progetto definitivo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza**, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

Nella redazione di un progetto d'intervento, ambientalmente compatibile ed economicamente sostenibile, nel rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali vigenti ed in conformità con quanto disposto dalle presenti linee guida è **in ogni caso dovuta un'analisi comparativa, tecnica ed economica, di ipotesi progettuali alternative**.

Se interventi di bonifica o di messa in sicurezza presentano particolari complessità a causa della natura della contaminazione, il progetto può essere articolato per **fasi progettuali distinte** al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive. Tale decisione va proposta ed approvata in sede di Conferenza dei Servizi.

5.1 Note in merito al progetto operativo (art.242, comma 9)

Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, l'Ente pubblico responsabile del procedimento di bonifica, in sede di approvazione del progetto, concorda col soggetto proponente che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività e, nello stesso tempo, sia garantita la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Al fine di impedire l'ulteriore propagazione dei contaminanti, i **progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio, proposti con l'obiettivo di controllare l'efficacia delle misure adottate** ed indicano se, all'atto della cessazione dell'attività, si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

Le autorizzazioni d'interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, sono effettuati purché non compromettano la possibilità di eseguire o completare gli interventi di bonifica.

Le operazioni suddette dovranno essere condotte adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

5.2 Note importanti relative alla valenza dell'autorizzazione dell'intervento di risanamento e di altri documenti del procedimento - Ruolo dei Comuni.

5.2.1 Autorizzazione (art.242, comma 7)

L'azione di risanamento generalmente, sia che elimini l'inquinamento o riduca gli effetti negativi sulla salute o l'ambiente, ha necessità di essere attivata riducendo il più possibile tempi e complessità burocratiche; allo stesso tempo l'impossibilità di riportare le condizioni del sito allo stato precedente l'inquinamento, può condizionare il suo uso per tempi brevi o lunghi, connessi alle risorse finanziarie o alle tecniche disponibili. Per tale motivo l'art.242, comma 7 esplicita la valenza dell'atto che approva il progetto, in quanto si afferma che **"l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde."** Inoltre, lo stesso comma ribadisce che l'autorizzazione **costituisce, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.** In relazione ai costi dell'intervento **è fissata l'entità delle garanzie finanziarie**, in misura **non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento**, che devono essere prestate in favore della Regione (nella Regione Emilia Romagna, in base all'art.3 della LR n.22/2000, **le garanzie finanziarie** per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi, **sono prestate a favore del Comune** territorialmente competente).

5.2.2 Stato di contaminazione (art.251, comma 2)

Lo stato di contaminazione accertato a seguito della caratterizzazione ed eventuale Analisi di Rischio, deve essere riportato dal **certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune** e quindi comunicata **all'Ufficio tecnico erariale competente**.

5.2.3 Onere reale (art.253, comma 1)

Nel caso in cui gli interventi di risanamento vengano effettuati d'ufficio dall'autorità competente, ai sensi dell'articolo 250, costituiscono **onere reale sui siti contaminati**. **L'onere reale viene iscritto** a seguito della approvazione del progetto di bonifica e **deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica**.

6. Richiesta della Certificazione (Modulo I)

Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita **certificazione**, rilasciata sulla base di **verifiche** in contraddittorio e di una **relazione tecnica** predisposta da ARPA territorialmente competente. Tale certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7 del DLgs 152/06. In caso di progettazione per fasi, se le stesse sono indipendenti, si potrà procedere alla certificazione e allo svincolo delle garanzie relative alla fase eseguita.

Ai sensi dell'art.248, commi 2 e 3, dello stesso decreto, la certificazione viene rilasciata dalla Provincia sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA. Se gli obiettivi non sono raggiunti, sono ripetute le analisi sulle matrici oggetto di bonifica, o il soggetto interessato propone di rivedere il progetto.

7. Procedure Semplificate (Moduli L ed M) art. 249 (e Allegato 4) “Aree contaminate di ridotte dimensioni “ , 242 bis “procedura semplificata per le operazioni di bonifica” e Decreto 12 Febbraio 2015, n.31 (Punti vendita carburanti) -

Attualmente la norma prevede alcune procedure semplificate: quella indicata nel DLgs 152/06 all'art.242 bis, quella descritta nell'Allegato 4, richiamato dall'art.249 e la procedura definita dal DM 31/2015 per i Punti Vendita (PV).

7.1 Procedure semplificate – art.242 bis e art.249 D.Lgs 152/06

Le Procedure semplificate si differenziano sostanzialmente per i motivi seguenti:

art.242 bis - è applicabile a siti di qualsiasi dimensione e complessità, ha come obiettivo il raggiungimento delle CSC per la matrice suolo. Se sono contaminate le falde, il procedimento da seguire è quello relativo all'art.242 o l'art. 252 per i siti d'interesse nazionale;

art. 249 - descritta nel dettaglio dall'Allegato 4 , si applica a “i siti di ridotte dimensioni oppure per eventi accidentali che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 metri quadri”. La superficie misurata è quella oggetto della caratterizzazione, individuata come potenzialmente contaminata.

In base a quanto previsto dalle linee guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, trasmessa dal MATTM con nota Prot. 0029706/TRI del 18/11/2014, nei casi in cui le applicazioni modellistiche restituissero $CSR < CSC$ ed in assenza di requisiti oggettivi sito-specifici che giustifichino obiettivi di bonifica più bassi delle CSC, l'adozione delle CSC come obiettivi di bonifica per alcune sostanze con contestuale applicazione dell'analisi di rischio sito specifica per le sole sostanze per le quali non si preveda il raggiungimento delle CSC.

La procedura semplificata non è consigliata se la contaminazione riguarda le falde sotterranee o se l'intervento di bonifica previsto per le acque e/o per i suoli prevede tempi eccedenti l'anno (365 gg).

Nel caso di determinazione degli obiettivi di bonifica mediante Analisi di Rischio (AdR), si consiglia la procedura indicata al comma 7, art.242 del DLgs 152/06. Infatti, la non approvazione dell'AdR, impone al proponente la rielaborazione del progetto di bonifica: in tal caso i tempi potrebbero prolungarsi e conformarsi a quelli del procedimento standard dell'art.242, che dà maggiori garanzie al proponente.

Al fine di evitare slittamenti dei termini ed oneri connessi ad indagini integrativa nelle fasi successive del procedimento semplificato, si suggerisce di seguire comunque la prassi in uso per i procedimenti ordinari che prevede, in merito alle attività d'indagine previste in fase di caratterizzazione, che il personale Arpa sia informato delle date di esecuzione delle operazioni, al fine di consentire l'eventuale presenza in campo di operatori e/o l'effettuazione di campionamenti in contraddittorio.

7.1.1 Art. 242 bis – DLgs 152/06

L'art.242 bis prevede:

1. presentazione di uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, e crono-programma di svolgimento dei lavori. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni fornite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. Se il sito ha **estensione**
 - superiore a 15.000 mq: possono essere previste non più di tre fasi, ciascuna delle quali soggetta al termine di esecuzione entro 18 mesi dall'avvio;
 - superiore a 400.000 mq, il numero delle fasi o dei lotti funzionali del progetto è stabilito d' intesa con l'autorità competente.

Il crono-programma deve precisare gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all'intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda.

Entro i successivi 30 giorni, l'Ente Responsabile del procedimento convoca apposita conferenza di servizi.

“La Conferenza di cui al comma 2 dell'art. 242-bis, potrà fare richiesta di integrazioni e chiarimenti alla caratterizzazione e/o al progetto anche non strettamente collegati alle singole autorizzazioni, permessi, etc., finalizzate a una maggiore tutela ambientale e sanitaria e per il buon esito del procedimento di bonifica”

Entro 90 giorni dalla convocazione, l'Ente responsabile del procedimento adotta l'atto di approvazione conclusivo, e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato comunica all'Ente responsabile del procedimento (o ministero in caso di Sito d'interesse nazionale) e all'ARPA territorialmente competente, la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si deve concludere nei successivi 18 mesi, salva eventuale proroga non superiore a 6 mesi; decorso tale termine, salvo motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il **piano di caratterizzazione da intendersi come indagine che restituisce in modo chiaro ed esaustivo lo stato della non contaminazione - o contaminazione residua – a completamento degli interventi di bonifica effettuati e che ha quindi i contenuti di un piano di collaudo, da redigersi in ottemperanza ai criteri generali di cui all'allegato 2 del DLgs 152/2006**, al fine di verificare il conseguimento dei

valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) della matrice suolo per la specifica destinazione d'uso.

Il piano è approvato nei successivi 45 giorni dall'Ente responsabile del procedimento. L'esecuzione del Piano è effettuata in contraddittorio con l'ARPA, che procede alla validazione dei relativi dati e ne dà comunicazione all'Ente titolare del procedimento di bonifica entro 45 giorni.

Resta inteso che, qualora le attività di caratterizzazione e bonifica siano state eseguite dai proponenti senza la presenza in campo di Arpa, l'Agenzia avrà facoltà di svolgere verifiche a campione anche sulle aree non interessate da bonifica o più in generale a conferma dell'effettiva estensione della contaminazione.

(art.242 bis, c. 4) - **La validazione dei risultati del piano di campionamento di collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il conseguimento dei valori di CSC nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del suolo.**

I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e della relativa validazione sono a carico dell'operatore interessato.

In caso di non raggiungimento delle CSC, ARPA territorialmente competente comunica le difformità riscontrate all'ente competente del procedimento; **l'operatore entro 45 giorni deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica** che viene istruito secondo la procedura standard prevista all'art.242 in caso di sito regionale, o quella dell'art.252 in caso di SIN (sito d'interesse nazionale).

Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione del suolo, il sito può essere utilizzato in conformità alla destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici vigenti, comunque si chiede la valutazione d'eventuali rischi sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di falda, la verifica della non contaminazione della falda esternamente al sito (verifica punto di conformità) e la verifica di conformità rispetto agli obiettivi indicati nel Piano di Tutela della Acque (Direttiva 2000/60/CE).

7.1.2 Art. 249 – DLgs 152/06

La procedura di cui all'art 249 prevede la trasmissione di:

- 1) una comunicazione a Comune e Provincia territorialmente competenti, della constatazione del superamento delle soglie di contaminazione CSC. La comunicazione descrive sinteticamente le cause incidentali o ipotetiche che hanno determinato la potenziale contaminazione.
- 2) entro i 30 giorni successivi alla comunicazione,

- a. in caso di **non superamento** delle CSC, sarà trasmessa una **Relazione Tecnica** che descrive gli interventi di MISE effettuati ed una **Autocertificazione** che attesti con prove documentate (analisi, foto, documentazioni,...), l'avvenuto ripristino; l'autocertificazione implica la chiusura del procedimento, in quanto non è stato identificato uno stato di contaminazione né del terreno né delle acque presenti nell'area indagata.
- b. In caso di **superamento** delle CSC, sarà trasmesso, entro 180 giorni dalla comunicazione, il **Progetto di Bonifica**, comprendente:
 - ü la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite;
 - ü gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente;
 - ü la descrizione degli interventi di bonifica da eseguire con indicati i tempi (non superiori ai 60 giorni lavorativi) e le Attività di controllo per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il Progetto di Bonifica deve essere approvato dall'Ente Responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla sua presentazione e l'atto è rilasciato prima dell'esecuzione degli interventi previsti.

Se le attività di controllo rileveranno uno stato di contaminazione residua, per cui non sia possibile individuare una tecnica di bonifica sostenibile economicamente o tecnicamente, o sia necessaria l'applicazione di una tecnica sperimentale, che comunque sia stata applicata in casi analoghi, si valuterà:

- a) la possibilità di applicare l'Analisi di rischio per valutare l'accettabilità del rischio connesso alla contaminazione residua, e proseguire il procedimento attivando quanto previsto al c. 4 dell'art.242, abbandonando la **PROCEDURA SEMPLIFICATA**;
- b) la necessità di attivare una sperimentazione di tecnica innovativa, per verificare tempi, costi ed efficienza della tecnica scelta, e proseguire il procedimento attivando quanto previsto al c. 7 dell'art.242, ovvero la presentazione del Progetto Operativo, avendo comunque individuato come obiettivo della bonifica il raggiungimento delle CSC, abbandonando la **PROCEDURA SEMPLIFICATA**.

8. Decreto Ministeriale n. 31 del 12 febbraio 2015 (Modulo M)

Dal 7 aprile 2015 è in vigore il DM n.31/15 che indica una procedura semplificata dedicata ai punti vendita carburanti di estensione non superiore ai 5000 mq, relativamente alla caratterizzazione, all'analisi di rischio, alla messa in sicurezza e bonifica. Il modulo da utilizzare è **il modulo M**; la

procedura (ai sensi del c. 2 art.5) si applica anche alle istruttorie avviate ma non concluse entro il 7 aprile 2015, alla dismissione di punti vendita di carburanti, ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadrati.

Il Decreto indica, all'Allegato 1, Tabella 1 e 2, i parametri da ricercare obbligatoriamente nei suoli e nelle acque sotterranee; la lista non è da considerare esaustiva, in quanto gli enti preposti al controllo, potrebbero indicare ulteriori parametri contenuti nelle tabelle di riferimento del DLgs 152/06.

La lista prevede: Idrocarburi, Aromatici, IPA (nel caso di utilizzo di oli pesanti), Piombo (nel suolo) oltre a MTBE, ETBE e Piombo Tetraetile. Per gli Idrocarburi si richiede la speciazione MADEP solo su campione maggiormente rappresentativo che presenta superamento delle CSC per Idrocarburi C < 12 e C > 12 nei suoli, o nel caso delle acque per il campione più rappresentativo con superamento delle CSC per Idrocarburi Totali espressi come n-esano, in considerazione delle sorgenti individuate.

I limiti previsti per i nuovi parametri sono quelli proposti dall'Istituto Superiore della Sanità (ISS). Nel caso di attività di manutenzione meccanica o assimilabili, si aggiungono alla lista altri composti: Cloruro di vinile, 1,2-, DCA (1,2 – Dicloroetano), TCE (Tricloroetilene) e 1,2- DCE (1,2-Dicloroetilene).

Trattandosi di procedura semplificata, essa non prevede l'approvazione di un Piano di Caratterizzazione da parte dell'Autorità Competente; il Decreto però specifica in più punti la partecipazione dell'Ente di Controllo durante la fase di Caratterizzazione e di elaborazione dell'Analisi di Rischio. Il procedimento prevede espressamente l'approvazione del Progetto di messa in sicurezza o di bonifica, da parte delle "autorità competenti", il che fa ritenere corretto adottare la normale procedura di approvazione in sede di Conferenza di Servizi.

NOTA: la lista presente nell'allegato 1 al DM 31/2015 si intende applicata alla tipologia dei Punti Vendita Carburanti, indipendentemente dalle dimensioni, fatto salvo il procedimento idoneo in base alla normativa vigente.